

**ACCORDO TRA REGIONE LIGURIA E REGIONE CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO
DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN IMPIANTI
SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA**

Al fine di permettere di fronteggiare la situazione di elevata criticità della gestione dei rifiuti nella Regione Campania le parti sottoscrivono il seguente di Accordo tra Regione Liguria e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania in impianti situati nel territorio della Regione Liguria per un quantitativo medio giornaliero di circa 300 tonnellate, per un totale non superiore a 2.500 tonnellate da conferire non oltre il 31.12.2011.

ART.1

I quantitativi di rifiuti conferibili complessivamente nelle discariche liguri individuate sono riportati nella tabella allegata al presente Accordo, quale parte integrante di esso;

ART.2

I suddetti rifiuti saranno costituiti esclusivamente da rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) residuali dalle attività di raccolta differenziata prodotti nel territorio campano. I rifiuti oggetto del presente Accordo, debbono provenire esclusivamente dai Comuni della Regione Campania.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo. La non corrispondenza dei rifiuti ai CER riportati nel presente Accordo, comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo;

ART.3

I rifiuti oggetto del presente Accordo dovranno essere trasportati verso gli impianti siti nella Regione Liguria a cura e spese dei gestori degli impianti campani conferenti.

I rifiuti saranno conferiti agli impianti di cui all'Allegato tecnico secondo le quantità ivi previste.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità tecniche e gestionali dello smaltimento, si rimanda a specifici accordi tra i gestori degli impianti di conferimento e i gestori campani conferenti.

I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione giornaliera tale da consentire la corretta operatività per la collocazione dei rifiuti a dimora.

ART.4

La Regione Campania garantirà l'impiego di imprese di trasporto autorizzate e munite dell'iscrizione, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti territorialmente competenti.

ART.5

I gestori degli impianti liguri riceventi, prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, dovranno inviare al Presidente della Regione Liguria e alla Provincia nel cui territorio hanno sede gli impianti medesimi, i contratti di cui al precedente art.3.

ART.6

Il costo di conferimento verrà direttamente pattuito tra i gestori degli impianti di conferimento liguri e i gestori campani conferenti. A tale costo di conferimento dovrà essere aggiunto: 1. quanto previsto per la Provincia ed il Comune per i conferimenti extra bacino, salvo diverso accordo, 2. il tributo di cui alla L. 549/95.

ART.7

Il pagamento relativo al conferimento derivante dal presente Accordo è effettuato entro trenta giorni dalla data di fatturazione. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà l'interruzione dei conferimenti in discarica.

ART. 8

Fermo restando l'obbligo di autocontrollo da parte dei gestori degli impianti di conferimento secondo gli atti autorizzativi in loro possesso, saranno effettuati controlli a campione, anche analitici, sui rifiuti conferiti negli impianti liguri.

Tali controlli sono affidati alla Provincia competente, ai sensi del D.Lgs 152/06, la quale si avvarrà di ARPAL secondo procedure operative dalla stessa definite tenendo conto delle modalità tecniche e gestionali dello smaltimento contenute negli accordi tra i gestori degli impianti di cui all'art.3 del presente Accordo.

Il Presidente della Regione Liguria



Il Presidente della Regione Campania



ALLEGATO

IMPIANTO	AZIENDA	COMUNE	PROVINCIA	QUANTITATIVO MASSIMO	CER
Scarpino	AMIU	Genova	Genova	2.500	20.03.01